

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

(NAPOLITANO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 1 del provvedimento è stato previsto che le persone fisiche che nei giorni 19 e 22 giugno 1996 avevano il domicilio o la residenza nei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia e che hanno riportato rilevanti danni, possono usufruire della sospensione per quattro mesi, a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi ed ai versamenti di altre entrate, dovute all'Amministrazione finanziaria e ad altri enti pubblici.

La predetta sospensione dei termini è, altresì, prevista a favore dei soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi sede, nei predetti giorni, nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, e di tutti gli altri soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei suddetti comuni la propria attività o che, comunque, possiedono immobili ivi ubicati, purchè risulti che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni; l'agevolazione opera con riguardo alle obbligazioni che afferiscono alle attività svolte o agli immobili danneggiati.

Sono esclusi dalla sospensione dei termini i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta; sono parimenti esclusi da tale beneficio coloro i quali svolgono attività bancaria o assicurativa

Relativamente all'istituto dell'accertamento con adesione è disposta una proroga dei termini di presentazione dell'istanza. I termini del 31 luglio e del 5 settembre 1996, previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, sono stati, rispettivamente, fissati al 1° ottobre e al 15 ottobre 1996.

L'articolo prevede, altresì, la proroga di quattro mesi dei termini, che scadono nel periodo di sospensione, per l'accertamento

e la riscossione dei tributi diretti e indiretti, compresi tutti i tributi locali.

In materia di imposta sul valore aggiunto, i soggetti che godono della predetta sospensione dei termini possono eseguire fino al 30 novembre 1996 gli adempimenti connessi alla fatturazione delle operazioni; alla registrazione delle fatture; alla registrazione dei corrispettivi degli acquisti; alle variazioni dell'imponibile o dell'imposta; alla liquidazione periodica dell'imposta; all'inizio di variazione o cessazione di attività; al regime speciale di cui all'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti, sono, inoltre, esonerati dagli obblighi di liquidazione e di versamenti periodici dell'IVA sino alla predetta data del 30 novembre 1996.

Per quel che concerne le imposte sui redditi, i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dei relativi versamenti, aventi scadenza nel suindicato periodo di sospensione, sono prorogati al 30 novembre 1996.

Sono stati, altresì, prorogati alla medesima data del 30 novembre 1996, i termini per gli adempimenti e i versamenti relativi a tutti i tributi locali.

Ai fini dell'applicazione dei predetti benefici, i soggetti colpiti dalla calamità naturale dovranno certificare, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che, alla data in cui si è verificato l'evento:

avevano la propria residenza, domicilio o sede, in uno dei comuni colpiti dalla calamità;

ovvero, svolgevano la propria attività nell'ambito di uno degli stessi comuni;

ovvero, erano in possesso di immobili ubicati negli stessi comuni.

Dall'autocertificazione dovrà, altresì, risultare l'esistenza di un danno rilevante, asseverato dal sindaco o da un suo delegato. La norma precisa che per rilevante si intende il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato per l'anno 1994, e che, comunque, il danno non deve essere di importo inferiore a lire due milioni. Si precisa, inoltre, che non si fa luogo a rimborso o alla restituzione delle somme corrisposte nonostante la prevista sospensione dei termini.

Qualora a seguito degli eventi alluvionali si sia verificato lo smarrimento delle scritture contabili, obbligatorie ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, non si rendono applicabili le previste sanzioni amministrative e penali, subordinatamente alla presentazione di apposita denuncia all'ufficio IVA competente, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione riguarda i soggetti aventi domicilio fiscale in uno dei comuni colpiti dai predetti eventi e che vi svolgevano un'attività imprenditoriale o professionale alla data in cui si è verificato l'evento.

L'articolo in questione, infine, prevede che con decreto del Ministro delle finanze siano stabilite le modalità e i termini per la ripresa della riscossione.

L'articolo 2 reca disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, operanti nei territori colpiti dalle alluvioni dei giorni 19 e 22 giugno 1996 e per i quali non opera il trattamento della cassa integrazione guadagni, stabilendo che a tali soggetti, sospesi dal lavoro, venga corrisposta, da parte dell'INPS, su richiesta dell'azienda, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale: prevedendo, altresì, per gli stessi beneficiari la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti (commi da 1 a 4).

Con il comma 5 si provvede a sospendere, dalle date del 20 e del 23 giugno 1996 fino al 20 ottobre 1996, il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti domiciliati o residenti ovvero, nel caso di

persone giuridiche, aventi sede nei comuni danneggiati dai predetti eventi alluvionali.

Con il comma 6 viene specificato che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione non sarà gravato da sanzioni, interessi o altri oneri.

Con il comma 8 si riconosce al lavoratore che per l'isolamento della località di residenza non ha potuto raggiungere il posto di lavoro ed è stato utilizzato in attività di emergenza l'applicazione delle disposizioni di legge previste per i volontari di protezione civile.

Con l'articolo 3 si applicano, in analogia a quanto avvenuto per altre calamità, le consuete agevolazioni in materia di termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali.

L'articolo 4 prevede una proroga del termine 30 giugno 1996 sino al 30 settembre 1996 per la pubblicazione dei bandi di gara d'appalto sulla base di progetti elaborati prima del 3 giugno 1995. Difatti il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, ha introdotto un regime semplificato per i progetti affidati prima del 3 giugno 1995, data di entrata in vigore della legge n. 216 del 1995, a condizione che il bando sia pubblicato entro un determinato termine, inizialmente di sei mesi dall'entrata in vigore della legge ed attualmente fissato al 30 giugno 1996 dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286.

Appare opportuna una breve proroga di tale termine per consentire di chiudere il ciclo di una serie di gare prima di applicare le nuove norme, così come è stato richiesto fra l'altro da numerosi enti e operatori del settore le cui esigenze sono state rappresentate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE).

Visto che il termine di cui al 30 giugno 1996 è fissato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286 in scadenza a fine luglio si è resa necessaria la proroga in un apposito provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2, commi da 1 a 7.

L'onere per l'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni viene stimato con molta cautela in lire 500 milioni. Si è considerato, al riguardo, secondo le indicazioni fornite dall'INPS, che per gli eventi alluvionali del novembre 1994 analogo beneficio relativo ad una platea più ampia di destinatari e per eventi più gravi, l'onere è stato per il 1995 di lire 1.068 milioni.

Il trattamento viene corrisposto solo per il periodo di sospensione dell'attività dell'azienda e comunque non può estendersi oltre il 30 ottobre 1996.

Per quanto concerne l'onere gravante sull'INPS per il ritardo nella riscossione dei contributi previdenziali, lo stesso può essere valutato in lire 2.500 milioni, comprensivo dell'onere relativo ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori autonomi.

Detto onere è stato desunto dal prospetto INPS, che fa riferimento a tutti i lavoratori abitanti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonché delle province di Udine e Pordenone coinvolti nelle alluvioni del 19 e 22 giugno 1996. Poichè il beneficio in parola è riconosciuto solo alle imprese che hanno subito rilevanti danni, la stima dell'onere è stata fatta nella misura del 25 per cento della platea delle imprese operanti negli stessi territori e anche in questo caso, quindi, con una valutazione molto cautelante.

Articolo 2, comma 8.

I lavoratori dipendenti residenti nei comuni danneggiati delle province di Lucca e Massa Carrara, impossibilitati per isolamento delle località di residenza a raggiungere il posto di lavoro ed utilizzati in attività di emergenza, sono circa 100.

L'onere di rimborso a favore dei datori di lavoro grava sul capitolo 2086 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 1996 ed ammonta complessivamente a lire 105 milioni considerando un periodo medio di 7 giorni lavorativi a lire 150.000 per giorno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996.

Decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 1996.

Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone, e nel mese di giugno 1996;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere e prorogare per i soggetti colpiti dai predetti eventi alluvionali i termini legali, tributari, previdenziali e contributivi, nonché di adottare provvedimenti a favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati danneggiati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga termini tributari)

1. Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonché delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, le quali abbiano subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi per quattro mesi, a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civili-

stici e amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, salvo quanto disposto dal comma 4.

2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, i quali svolgono nei predetti comuni la propria attività o possiedono immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 1, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancaria o assicurativa.

3. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

4. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni indicati ai sensi del comma 1 e dei soggetti residenti o aventi sede operativa altrove che svolgono nei predetti comuni la propria attività, a condizione che abbiano subito rilevanti danni, i termini di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, fissati al 31 luglio 1996 ed al 5 settembre 1996, sono rispettivamente differiti al 1° ottobre 1996 ed al 15 ottobre 1996.

5. I termini per gli adempimenti e per i versamenti, in materia di tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente articolo, sono prorogati al 30 novembre 1996.

6. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini per l'accertamento e la riscossione relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono nel periodo di sospensione sono prorogati di quattro mesi.

7. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 gli adempimenti e i versamenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30 novembre 1996.

8. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché i termini per i relativi versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati al 30 novembre 1996.

9. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria indicate nel presente articolo è subordinata alla presentazione, all'Amministrazione competente, di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

a) la residenza, il domicilio o la sede, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali, in uno dei comuni indicati nel comma 1, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) un rilevante danno, conseguente ai predetti eventi, asseverato dal sindaco o da un suo delegato.

10. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per il periodo d'imposta 1994, dai soggetti colpiti dagli eventi indicati nel comma 1. Non si considera-

no in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire due milioni.

11. Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al presente articolo.

12. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi del comma 1 o che, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, vi svolgevano un'attività per la quale erano obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che, a seguito dei predetti eventi, hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa, necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo ove erano tenute le scritture predette. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si applicano le sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra la data in cui si è verificato l'evento alluvionale nel luogo di tenuta e di conservazione delle scritture stesse ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità e i termini per la ripresa della riscossione.

Articolo 2.

(Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi)

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonché delle province di Udine e Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto in conseguenza dei predetti eventi, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 ottobre 1996, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975.

3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra le date degli eventi alluvionali ed il 31 dicembre 1996 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

5. Ferma restando la condizione di cui all'articolo 1, comma 9, per le province di Lucca e Massa Carrara dal 20 giugno 1996 al 20 ottobre 1996 e per le province di Udine e Pordenone dal 23 giugno 1996 al 23 ottobre 1996, è sospeso il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. Il predetto periodo di sospensione vale anche per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301.

6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si dà luogo al rimborso.

7. Gli oneri derivanti dai commi precedenti valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1996 sono posti a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del medesimo anno.

8. Ai lavoratori residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, dipendenti da datori di lavoro privati non danneggiati e che per l'isolamento delle località di residenza non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro e sono stati utilizzati in attività di emergenza, si applicano, previa certificazione del sindaco e fino al ripristino dell'agibilità delle strade, le disposizioni previste per i volontari della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 613, e relative modifiche ed integrazioni. Al relativo onere valutato in lire 105 milioni per l'anno 1996 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 2086 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.

Articolo 3.

(Sospensione termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali)

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara nonchè delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con

delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dalle date del 19 e 22 giugno al 31 dicembre 1996. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 dicembre 1996 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato. La competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei debitori, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto.

Articolo 4.

(Proroga termini per pubblicazione di bandi di gara d'appalti)

1. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: «sei mesi dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti «il 30 settembre 1996».

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1996.

SCÀLFARO

PRODI - NAPOLITANO - FLICK - VISCO -
TREU - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

